

## NOVITA' PREVISTE PER IL MODELLO DI DICHIARAZIONE 730/2017

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

L'Agenzia delle Entrate in collaborazione con la Consulta Nazionale dei Caf ha presentato il giorno 4 aprile 2017 una circolare guida contenente una serie di indicazioni su deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per il rilascio del visto di conformità, per i contribuenti che si apprestano a presentare il modello 730/2017 per redditi relativi all'anno 2016.

Qui di seguito si indicano le novità più rilevanti.

### **RAVVEDIMENTO OPEROSO PER IL 730**

Il ravvedimento operoso viene esteso anche ai Centri di assistenza fiscale (Caf) per il 730 precompilato. Come gli intermediari abilitati, anche i Caf che predispongono il relativo modello potranno emendare la dichiarazione fintanto che non arriva la comunicazione di irregolarità dall'amministrazione finanziaria, senza vedersi attribuita la rideterminazione dell'imposta, che permane a carico del contribuente.

Sul visto di conformità, benché in capo a chi redige e trasmette la dichiarazione precompilata sia prevista una responsabilità ampia e totale rispetto al contribuente che si affida al professionista intermediario, il manuale precisa i limiti di questa responsabilità e dell'efficacia del visto, affermando che "non trova applicazione l'attribuzione, in capo all'intermediario, di imposta, sanzioni e interessi quando proprio il Caf, dopo aver inviato il modello, si accorga di aver commesso un errore e vi ponga rimedio". Ove il professionista o il Caf si renderanno conto, ancor prima che la comunicazione di irregolarità giunga a destinazione, di aver commesso errori in merito al visto rilasciato, trasmetteranno la dichiarazione rettificata.

Un ulteriore intervento razionalizzante e funzionale interessa le autocertificazioni, per le quali vengono precisati i confini delle responsabilità del contribuente che dà le informazioni ai Caf. Egli è:

- Responsabile della sussistenza delle condizioni soggettive attestate e delle situazioni autocertificate, allegare in un elenco al manuale;
- Parimenti responsabile della correttezza degli elementi reddituali indicati sebbene, in questo caso, il manuale precisi che vi è una ripartizione di responsabilità a seconda delle voci reddituali comunicate in modo errato.

Ultime specificazioni di rilievo sono che nel rilascio del visto di conformità non si deve riscontrare la correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente e che sulla conservazione della documentazione si fornisce l'indicazione che i dati relativi al modello 730 dovranno essere conservati fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

### **DETRAZIONE ACQUISTO BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA**

L'agevolazione riconosciuta alle persone con disabilità per le spese sanitarie (rigo E3) spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica con pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Per usufruirne, il contribuente dovrà presentare, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl che attesti il collegamento tra la bicicletta e le difficoltà motorie.

Sempre per i contribuenti disabili viene agevolato anche l'acquisto della cucina, con riferimento alle parti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell'ambiente.

### **DEDUZIONI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VERSATI ALLE BADANTI**

Possono essere dedotti i contributi previdenziali versati alle badanti anche se la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa. Tutto ciò solo a fronte del rilascio di una idonea certificazione da parte dell'agenzia interinale.

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

*Vito SARACINO*  
*Dottore Commercialista*  
*Revisore Contabile*

**BONUS RISTRUTTURAZIONI**

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016, relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione spetta anche al convivente de proprietario dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell'immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della Legge del 20 maggio 2016, n. 76.

Ulteriori chiarimenti riguardano anche il caso in cui l'immobile, su cui sono stati effettuati gli interventi agevolati, venga venduto o donato: in mancanza di uno specifico accordo nell'atto di trasferimento, la detrazione non utilizzata può essere mantenuta in capo al venditore tramite una semplice scrittura privata autenticata, firmata da entrambe le parti, in cui si dà atto che questo accordo esisteva fin dalla data del rogito.

**DETRAZIONE SPESE DI ISTRUZIONI**

La detrazione del 19% spettante per le spese di istruzione si estende anche ai costi per la mensa e ai servizi integrati come pre e post scuola o di assistenza al pasto. Inoltre, il bonus scatta anche se il servizio è reso tramite il Comune o soggetti terzi rispetto alla scuola. Sono state inserite nella detrazione del 19% anche le spese per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come ad esempio corsi di lingua o di teatro deliberati dagli organi di istituto. Infine, rientreranno tra le spese di istruzione universitaria agevolabili, quindi detraibili, quelle sostenute per la frequenza degli istituti tecnici superiori. Per questo stesso motivo, gli studenti degli Its avranno diritto ad usufruire anche della detrazione per canoni di locazione.

**NIENTE OBBLIGO DI PRESCRIZIONE SULLE SPESE SANITARIE**

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, non è più necessario conservare la prescrizione medica per poter portare in detrazione le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, anche veterinari.

Sono ammesse alla detrazione fiscale anche le spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o della Province autonome.

**Bitonto, 6 aprile 2017**

**Dott. Vito SARACINO**  
Dottore Commercialista in Bitonto (BA)  
info@studiosaracino.it  
www.studiosaracino.it